DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Art. 6

Stato di previsione del Ministero della sanità

All'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1991, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli Istituti medesimi".

Versione in vigore dal 4 dicembre 1991, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1991
Estremi	Legge 18 novembre 1991, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-assestamento-del-bilancio-dello-stato-e-dei-1991/art-6-stato-di-previsione-del-ministero-della-sanita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it